


European Diversity and Autonomy Papers
EDAP 07/2013

**Costituzionalismo dei diritti e
comparazione giuridica nell'area
balcanica:
Riflessioni sul metodo**

Elena D'Orlando



Managing editors:

Emma Lantschner / Francesco Palermo / Gabriel N. Toggenburg

Editorial Board:

In alphabetical order:

Florian Bieber (University of Graz, A)
Craufurd Smith Rachel (University of Edinburgh, UK)
Dani Marco (Università di Trento, I)
De Witte Bruno (European University Institute, I)
Gamper Anna (Universität Innsbruck, A)
Henrard Kristin (University of Rotterdam, NL)
Hoffmeister Frank (Free University of Brussels, BE)
Kujovich Gil (Vermont Law School, US)
Kymlicka Will (Queens University, CAN)
Marko Joseph (Universität Graz, A)
Nic Shuibhne Niamh (University of Edinburgh, UK)
Packer John (United Nations Department of Political Affairs)
Pallaver Günther (Universität Innsbruck, A)
Poggeschi Giovanni (Università di Lecce, I)
Sasse Gwendolyn (London School of Economics, UK)
Tarr G. Alan (Rutgers University, US)
Teachout Peter (Vermont Law School, US)
Toniatti Roberto (Università di Trento, I)
Williams Robert F. (Rutgers University, US)
Woelk Jens (Università di Trento, I)

Assistant to the Managing editors:

Verena Wisthaler

Europäische Akademie Bozen
Drususallee, 1
39100 Bozen - Italien
Tel. +39 0471 055200
Fax +39 0471 055299
edap@eurac.edu
www.eurac.edu/edap

Accademia Europea Bolzano
Viale Druso, 1
39100 Bolzano - Italia
Tel. +39 0471 055200
Fax +39 0471 055299
edap@eurac.edu
www.eurac.edu/edap

Copyright Information:

Any sort of reproduction - including excerpts - is permitted only when indicating the exact EDAP source. Please quote EDAP as indicated in the following example: Gabriel N. Toggenburg, "The Debate on European Values and the Case of Cultural Diversity", 1 *European Diversity and Autonomy Papers- EDAP* (2004), 10, at www.eurac.edu/edap.

Abstract

The paper analyses the challenges that the development of European constitutionalism at a supranational level pose to the traditional comparative methodological approach to constitutional issues. The author tests these challenges in the context of recently adopted constitutional frameworks. More precisely, the essay addresses the constitutional protection of fundamental rights in countries, which were formerly part of the Yugoslav Federal Republic. After defining the research topic and the geographical area relevant to this study, the author points out a series of methodological options available to those who intend to approach the matters under discussion. Such methodological options all focus on the concept of form of State, both in a diachronic and synchronic perspective; indeed, this analysis shows the inadequacy of the traditionally Self-centred method of comparison, which implies that the circulation of models develops exclusively: horizontally and homogeneously (with regard to types, e.g. the States). In conclusion, the author argues in favour of reconsidering a number of presumptions typical of comparative studies, with the aim of re-orienting them toward the supranational dimension of contemporary constitutionalism.

Author

Elena D'Orlando is Associated Professor of Comparative Public Law at the University of Udine, where she teaches Italian and Comparative Regional and Local Government Law, Italian and Comparative Public Administration Law. She has been a member in several research and teaching projects concerning the Balkans and is a member of the International Advisory Board of the Review "Dignitas, Slovene Journal of Human Rights".

The author can be reached by e-mail at elena.dorlando@uniud.it

Key words

Constitutionalism - European Union - Comparative Law - Legal Method - Constitutional Transitions - Form of State - Fundamental Rights.

Table of contents

1. Premessa	5
2. Il costituzionalismo europeo contemporaneo e la metodologia della comparazione	7
3. La delimitazione del campo di indagine: l'oggetto; l'ambito geografico	11
3.1 Un approccio positivistico: i diritti costituzionali come categoria strutturale, fondante l'assetto costituzionale nel quadro di una dogmatica "temperata" ...	11
3.2 La contestualizzazione geografica: la penisola balcanica	13
4. Le chiavi di lettura utilizzabili nella disamina	16
4.1 La contestualizzazione geografica: la penisola balcanica	16
4.2 La circolazione del modello liberal-democratico quanto a forma di Stato intesa come rapporto tra governanti e governati: le teorie della Costituzione e la posizione dell'individuo nello Stato	19
4.3 ...segue: le dinamiche "verticali" e "incrociate" della circolazione; la tipologia e la natura delle imitazioni e l'esito delle recezioni	22
5. Bibliografia	26

Costituzionalismo dei diritti e comparazione giuridica nell'area balcanica: riflessioni sul metodo

Elena D'Orlando

«Forse che i giuristi "indigeni" conoscono tutti bene il proprio diritto? O forse non lo conosceranno meglio (utilizzando suggestioni, assonanze, crittotipi desueti nei loro paesi, ma vivi forse, ancora, spesso in forme diverse nel diritto straniero) dopo una esperienza legata a categorie mentali, dati giurisprudenziali e normativi estranei ed esterni al proprio ordinamento domestico?»^{}*

1. Premessa

«Croatia's accession to the European Union on 1 July will mark another milestone in completing the construction of the EU. It provides fresh evidence of the transformative power of EU enlargement policy: torn by conflict only two decades ago, the country is now a stable democracy, capable of taking on the obligations of EU membership and of adhering to EU standards. This is a powerful signal for the whole Western Balkans and also a proof of the credibility of the EU enlargement policy».¹

L'ingresso della Croazia nell'Unione europea, avvenuto nell'estate di quest'anno, riporta l'attenzione del comparatista sull'area balcanica occidentale, la quale, soprattutto negli ultimi vent'anni, ha rappresentato un formidabile laboratorio di analisi e di sperimentazione costituzionale con cui gli studiosi si sono misurati da diversi angoli prospettici. D'altra parte è verosimile ritenere che l'interesse scientifico sia destinato a essere ulteriormente stimolato in futuro, forse non tanto dall'instabilità politico-

^{*} Giorgio Lombardi, *Premesse al corso di diritto pubblico comparato. Problemi di metodo* (Giuffrè, Milano, 1986), 30.

¹ Così si legge nel sito della Commissione europea, all'indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-593_en.htm. Si ricorda che il percorso di avvicinamento dei Paesi dell'area balcanica all'UE ha avuto un decisivo impulso con il Trattato di Amsterdam del 1997, il quale stabilisce che «Ogni Stato europeo, che rispetti i principi sanciti nell'articolo F, paragrafo 1 [principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto], può domandare di diventare membro dell'Unione» (art. O). Il testo è reperibile nel sito <http://eur-lex.europa.eu/it/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html>. Il Trattato di Amsterdam ha peraltro formalizzato le decisioni assunte dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21-22 giugno 1993, in base alle quali i Paesi associati dell'Europa centrale e orientale che lo avessero desiderato sarebbero divenuti membri dell'Unione europea solo se e quando fossero stati in grado di assumere gli obblighi connessi al soddisfacimento dei criteri economici e politici richiesti dal Consiglio. Sugli specifici criteri elaborati v. *infra*, *sub* nota n. 7.

istituzionale del contesto di riferimento,² quanto per il carattere dinamico e "in transizione" dell'oggetto di studio, particolarmente apprezzabile con riferimento alla disamina dei singoli stadi di avanzamento sul cammino dell'acquisizione della *membership* dell'UE, che contraddistinguono ciascun Paese.³

Accanto alla manifestazione di interesse scientifico che caratterizza le opere che analizzano i fenomeni giuridici di quest'area, è tuttavia ricorrente riscontrare la preoccupazione della dottrina di anteporre alla disamina alcune puntualizzazioni di ordine metodologico. Le più frequenti intendono mettere in evidenza i problemi derivanti dal fatto che trattasi di ordinamenti che non erano annoverabili nella c.d. *Western legal tradition*.⁴ Sicuramente, questo è un dato di immediata percezione e da non sottovalutare allorché ci si accinga a compiere operazioni intellettuali di raffronto tra sistemi complessivamente considerati o singoli istituti. Le sollecitazioni che l'oggetto di indagine imprime al discorso metodologico vanno però al di là degli interrogativi e delle avvertenze, tradizionalmente posti dalla manualistica che si occupa di metodo, a proposito della comparabilità come presupposto della comparazione.⁵

Si può ritenere, infatti, che la prospettiva comparatistica classica, ovvero avente finalità classificatorie e procedente per giustapposizioni tra elementi (perlomeno) funzionalmente omogenei, nel caso dei Balcani occidentali non condurrebbe a risultati pienamente soddisfacenti.⁶ Più specificamente, qualora si impostasse un ragionamento improntato metodologicamente in modo tradizionale, sul terreno considerato si giungerebbe probabilmente a una *empasse*, posto che a tutt'oggi non pare possibile affermare, ma nemmeno escludere *a priori*, il raggiungimento della soglia di comparabilità degli ordinamenti costituzionali dei Balcani occidentali con quelli degli attuali Stati membri dell'UE.⁷

² Il territorio della ex Jugoslavia pare essersi assestato, dal punto di vista politico-istituzionale, a seguito della dissoluzione dell'Unione tra Serbia e Montenegro nel 2006 e della dichiarazione unilaterale di indipendenza del Kosovo nel 2008 (anche se quest'ultima presenta risvolti tuttora problematici, al pari della contesa sul nome della Macedonia e della questione delle riforme costituzionali in Bosnia ed Erzegovina).

³ Come è noto, infatti, la Slovenia è divenuta membro dell'UE già dal 2004 e dal 2007 è entrata nell'area euro; la Repubblica di Macedonia, il Montenegro e la Serbia hanno attualmente lo *status* di "candidati" all'ingresso nell'UE; la Bosnia ed Erzegovina e il Kosovo sono invece "candidati potenziali". Le informazioni sul processo di allargamento relative a ciascuno dei Paesi sono reperibili sul sito <http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/>.

⁴ Così, per esempio, Roberto Scarciglia, "Diritto amministrativo nei Balcani e metodologia comparatistica", in Laura Montanari, Roberto Toniatti, Jens Woelk, *Il pluralismo nella transizione costituzionale dei Balcani: diritti e garanzie* (Università degli Studi di Trento, Trento, 2010), 253-276, spec. 254.

⁵ Sulla quale, con riferimento agli ordinamenti socialisti, si ricorda la prudente apertura di Konrad Zweigert, Hein Kötz, *Einführung in die Rechtsvergleichung* (J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1996), 31 ss.

⁶ Comunque, per una ricognizione delle posizioni dottrinarie sulle attuali classificazioni degli ex ordinamenti socialisti, v. Katalin Kelemen, "Comparazione giuridica ed Europa dell'Est", in 6 Riv. dir. civ. (2010), 861-876, spec. 871 ss.

⁷ Così Roberto Toniatti, "Le transizioni nei Balcani occidentali e il paradigma costituzionale europeo: il pluralismo delle fonti e delle identità", in Laura Montanari, Roberto Toniatti, Jens Woelk, *Il pluralismo nella transizione costituzionale dei Balcani*, 337-407, spec. 350.

Un'analisi comparata dell'area in esame manifesta piuttosto tutta la sua rilevanza se la si orienta a scopi e la si conduce con strumenti differenti rispetto a quelli innanzi ricordati. Più in particolare, se il contesto speculativo nel quale ci si colloca è quello del costituzionalismo europeo contemporaneo, l'ingresso dei Paesi dell'area balcanica occidentale all'interno dell'Unione europea costituisce un importante banco di prova per testare la fruibilità o meno di talune opzioni metodiche e la tenuta o il superamento di determinate categorie concettuali, nell'ottica della edificazione di un paradigma costituzionale europeo.⁸

Ciò premesso, le riflessioni che seguono intendono quindi proporre alcune chiavi di lettura per l'impostazione di uno studio dei profili ordinamentali dei Paesi dell'area considerata, con particolare riguardo a quello relativo ai diritti contenuti nelle nuove Costituzioni. La scelta del tema deriva dal fatto che la sua rilevanza trascende la pedissequa rispondenza dei singoli ordinamenti ai noti criteri di Copenaghen⁹ e risalta in modo ben più pregnante e sostanziale nella prospettiva della costruzione e dell'ampliamento di un omogeneo spazio giuridico europeo.

2. Il costituzionalismo europeo contemporaneo e la metodologia della comparazione

La dissoluzione dell'ex impero sovietico ha innescato - anche nell'area balcanica - una serie di processi costituenti che hanno evidenziato, all'esito di fasi e di percorsi a volte distinti, talora in parte condivisi tra i Paesi satelliti, un'adesione apparentemente generalizzata e incondizionata delle nuove democrazie alle acquisizioni più mature del costituzionalismo europeo e, in particolare, al suo nucleo essenziale rappresentato dalla codificazione e dalla garanzia dei diritti fondamentali.¹⁰

⁸ E la tesi formulata vale quantunque si tratti, per alcuni aspetti, di esperienze in cui il processo costituente è stato, ora più ora meno, eterodiretto, poiché questo è un dato fisiologico rispetto ai fenomeni, per definizione eurocentrici, di cui si discute. In senso conforme, cfr. R. Toniatti, *Ibid.*

⁹ I quali, come anticipato *sub* nota n.1, rappresentano i parametri stilati originariamente dal Consiglio europeo di Copenaghen nel 1993 e che devono essere rispettati dagli Stati candidati per l'accesso all'Unione europea. Si tratta di criteri politici, identificati nella presenza di istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo, il rispetto delle minoranze e la loro tutela; di criteri economici, quali l'esistenza di un'economia di mercato affidabile e la capacità di far fronte alle forze del mercato e alla pressione della concorrenza all'interno dell'Unione; di criteri inerenti all'*aquis communautaire*, ovvero alla sussistenza della capacità di assumere gli obblighi derivanti dall'adesione all'UE e, in particolare, connessi agli obiettivi dell'unione politica, economica e monetaria. Sul tema della condizionalità si rinvia a Lara Appicciafuoco, "Integrazione dei Balcani occidentali nell'Unione europea e principio di condizionalità", in *Il Diritto Pubblico Comparato ed Europeo* (2007), 547-582.

¹⁰ Per una prima ricognizione, in lingua italiana, delle opzioni costituzionali adottate negli Stati della ex Jugoslavia, v. Pavle Nikolic, *I sistemi costituzionali dei nuovi Stati dell'ex-Jugoslavia* (Giappichelli, Torino, 2002), spec. 37 ss. Tra le prime analisi, si ricorda altresì quella incentrata soprattutto sul rapporto tra forma di governo e partiti politici nei nuovi assetti costituzionali, condotta da Sergio Bartole, Pietro Grilli di Cortona (cur.), *Transizione e consolidamento democratico nell'Europa Centro-Orientale. Elites, istituzioni e partiti* (Giappichelli, Torino, 1998) e, specialmente, v. i contributi di Joseph Marko, Josip Kregar, "Il sistema politico croato", *ivi*, 145-180 e di Franc Grad, "Influenza del sistema elettorale sulla forma di governo (il caso della Slovenia)", *ivi*, 181-190.

In questa prospettiva si può affermare che il nuovo costituzionalismo dell'Est si iscrive a pieno titolo nel dibattito europeo aperto su una delle più accattivanti frontiere del costituzionalismo contemporaneo, rappresentata dalla progressiva affermazione di due tendenze speculari, ma identificative di un unico fenomeno: l'internazionalizzazione del diritto costituzionale statale e la costituzionalizzazione del diritto sovranazionale e internazionale, orientate alla creazione di uno spazio costituzionale comune europeo.¹¹

Nel contesto fenomenologico del processo costituente europeo,¹² in cui le figure del patrimonio concettuale del diritto pubblico manifestano dei limiti quanto a idoneità di impiego a fini descrittivi (e *a fortiori* prescrittivi), i diritti fondamentali si configurano infatti come uno dei piani di intersezione rispetto ai quali l'uso delle categorie giuridiche tradizionali appare ancora metodologicamente coerente e scientificamente significativo.¹³ Ciò sebbene si tratti di un ambito nel quale, più che in altri settori dell'ordinamento giuridico, è difficile individuare dei punti fermi (al di là di un minimo comune denominatore proprio delle democrazie), risentendo la relativa disciplina delle tensioni che percorrono continuamente i rapporti tra libertà e autorità e che rendono quindi mobile il confine tra le sfere dell'agire umano.¹⁴ Al tempo stesso si configura anche come l'ambito nel quale si apprezzano in modo particolarmente chiaro le sollecitazioni alle quali il metodo del diritto costituzionale comparato viene sottoposto da parte delle complesse dinamiche interordinamentali all'interno delle quali si muovono oggi i diversi formanti, che richiedono un adeguamento della comparazione rispetto a una circolazione di modelli non più solo orizzontale, tra sistemi statali, ma anche verticale, tra sistemi giuridici di diversa natura, variamente e reciprocamente interconnessi.

L'attenzione che i costituenti dei Paesi *ex socialisti* - inclusi quelli balcanici - hanno dedicato ai diritti è notevole, sia per l'ampiezza dei cataloghi e la loro estrema articolazione, che per l'accuratezza delle tecniche di redazione. Lo stesso può dirsi tanto per la disciplina delle garanzie istituzionali, riconducibili ad alcuni istituti tipici dello Stato democratico di diritto (come

¹¹ Il riferimento è al contesto giuridico alla cui identificazione concorrono non solo l'ordinamento dell'UE, ma anche il sistema di norme e garanzie riconducibili alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Sul più ampio fenomeno della progressiva configurazione di un costituzionalismo transnazionale e della concomitante tendenza alla costituzionalizzazione del diritto internazionale per ciò che concerne la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, si registra il fiorire di copiosa letteratura. Per una lettura in chiave costituzionalistica v., nella dottrina italiana, Lucio Pegoraro, Angelo Rinella, *Diritto pubblico comparato. Profili metodologici* (CEDAM, Padova, 2007), 132 ss., anche per riferimenti bibliografici. Sullo stesso tema cfr. Antonio Ruggeri, "Sovranità dello Stato e sovranità sovranazionale, attraverso i diritti umani, e le prospettive di un diritto europeo 'intercostituzionale'", in *Il Diritto Pubblico Comparato ed Europeo* (2001), 544-574. Per un inquadramento del fenomeno dalla prospettiva internazionalistica, si rimanda, a titolo paradigmatico, a Brun-Otto Bryde, "Konstitutionalisierung des Völkerrechts und Internationalisierung des Verfassungsrecht", in *42 Der Staat* (2003), 61-75

¹² Sul quale v., *ex plurimis*, la trattazione sistematica che si compone dei contributi riuniti in Armin von Bogdandy (Hrsg.), *Europäisches Verfassungsrecht* (Springer, Berlin-Heidelberg, 2003).

¹³ Sul punto si rinvia alle riflessioni di Giuseppe Franco Ferrari, "I diritti tra costituzionalismi statali e discipline transnazionali", in Giuseppe Franco Ferrari (cur.), *I diritti fondamentali dopo la Carta di Nizza. Il costituzionalismo dei diritti* (Giuffrè, Milano, 2001), 1-121, spec. 104 ss.

¹⁴ Sia in proiezione orizzontale, cioè nei rapporti tra privati, che verticale, ossia nei rapporti tra privato e pubblico, come sottolinea Paolo Caretti, *I diritti fondamentali* (Giappichelli, Torino, 2005), XIX.

la riserva di legge, il principio di legalità, la separazione dei poteri, l'indipendenza del giudice, l'imparzialità della pubblica amministrazione),¹⁵ quanto per la previsione di strumenti di tutela giurisdizionali concernenti non solo la dimensione interna (poggiantesi, in sintesi, su un potere giurisdizionale autonomo e imparziale¹⁶ e sull'esistenza di un organo di giustizia costituzionale effettivamente operante¹⁷) ma anche quella esterna all'ordinamento statale (identificabile nella disciplina dei rapporti tra fonti statali e fonti internazionali, consuetudinarie o pattizie, che individua la competenza di ciascuna e le modalità della relativa sindacabilità).¹⁸

È stato osservato che l'enfasi accordata ai diritti nelle Costituzioni dell'Est si risolve in una «razionalizzazione quasi idealistica»,¹⁹ che pare appiattire la profondità della prospettiva diacronica dalla quale storicamente si apprezzano i percorsi, talvolta lineari talaltra disarmonici, lungo cui si sono sviluppati i rapporti tra Stato moderno e diritti. Nella lettura dei testi costituzionali si percepisce la consapevolezza di questo recepimento quasi astorico, così come la volontà di dissociazione rispetto alle precedenti esperienze politico-costituzionali e di ottenere l'accettazione da parte della

¹⁵ Pressoché tutti i Preamboli delle Costituzioni dell'area balcanica occidentale - sia del primo ciclo costituzionale apertosi con la dissoluzione della Federazione jugoslava, che del secondo ciclo costituzionale, iniziato con il nuovo millennio - contengono l'esplicito riferimento al principio dello Stato di diritto, che risulta poi variamente declinato all'interno dell'articolato. Sul punto, anche per puntuali riferimenti normativi, si rimanda a Laura Montanari, "Il principio di rule of law e la tutela dei diritti nei Balcani occidentali", in Laura Montanari, Roberto Toniatti, Jens Woelk, *Il pluralismo nella transizione costituzionale dei Balcani*, 203-234. Ci si limita a ricordare che, di regola, una posizione di centralità è riservata al principio di legalità, di cui sono espressione la riserva di legge (v., per esempio, art. 20 Cost. Serbia del 2006 e art. 24 Cost. Montenegro del 2007) e il principio di irretroattività (cfr. art. 154 Cost. Slovenia del 1991, art. 52 Cost. Macedonia del 1991, artt. 196 e 197 Cost. Serbia del 2006, artt. 146 e 147 Cost. Montenegro del 2007). Ma altrettanta attenzione è dedicata alle implicazioni del principio nella prospettiva della separazione dei poteri e dell'attività della pubblica amministrazione: per i casi di Croazia, Serbia e Slovenia, analizzati anche dal punto di vista della legislazione di attuazione dei testi costituzionali, v. Roberto Scarciglia (ed.), *Administrative Law in the Balkans* (CEDAM, Padova, 2012), spec. 75 ss. A titolo esemplificativo, si ricordano i principi contenuti nella Costituzione della Serbia del 2006 sui rapporti tra Governo e pubblica amministrazione (art. 123), tra Governo e Parlamento (art. 124), sull'indipendenza della p.a. e la sua soggezione alla Costituzione e alla legge (art. 136), sul decentramento amministrativo (art. 137), sull'*ombudsman* (art. 138), sul principio di legalità degli atti dei poteri pubblici (art. 198).

¹⁶ Sul tema si rinvia a Francesco Palermo, Jens Woelk, "L'indipendenza della Magistratura e le sue garanzie negli ordinamenti dei Balcani occidentali", in Marina Calamo Specchia, Maddalena Carli, Giampiero Di Plinio, Roberto Toniatti (cur.), *I Balcani occidentali. Le Costituzioni della transizione* (Giappichelli, Torino, 2008), 203-230. A titolo esemplificativo, si ricordano i principi sull'indipendenza e sull'autonomia della magistratura di cui all'art. 142 Cost. Serbia del 2006, all'art. 118 Cost. Montenegro del 2007, all'art. 98 Cost. Macedonia del 1991, all'art. 125 Cost. Slovenia del 1991.

¹⁷ Per una generale e sintetica panoramica v. Angela Di Gregorio, "Il modello interno nella configurazione della giustizia costituzionale nei Paesi della ex Jugoslavia, ovvero delle ascendenze socialiste", in Marina Calamo Specchia, Maddalena Carli, Giampiero Di Plinio, Roberto Toniatti (cur.), *I Balcani occidentali...*, 257-281, spec. 268. Con specifico riferimento al caso sloveno, si consenta il rinvio a Elena D'Orlando, "Giurisdizione costituzionale delle libertà e standard di integrazione europea: il caso sloveno", in *I Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, 2001, 451-463.

¹⁸ I riferimenti al diritto internazionale permeano i testi costituzionali, e non solo nelle parti relative ai diritti. Per qualche riferimento, nella prospettiva del sistema delle fonti, v. art. 140 Cost. Croazia del 1990, artt. 8 e 118 Cost. Macedonia del 1991, artt. 9 e 145 Cost. Montenegro del 2007, artt. 16 e 194 Cost. Serbia del 2006, artt. 3a, 8 e 153 Cost. Slovenia del 1991.

¹⁹ V. Giuseppe Franco Ferrari, "I diritti tra costituzionalismi statali e discipline transnazionali", 11.

comunità internazionale, in modo particolarmente evidente nei casi di scritture condizionate e, soprattutto, guidate, dei cataloghi dei diritti.²⁰

Al di là delle peculiarità di ciascuna esperienza, una riflessione che tutte le accomuna - come anticipato in premessa su un piano più generale - è quella sul significato che la positivizzazione dei diritti nelle nuove democrazie riveste nel più ampio contesto del costituzionalismo contemporaneo e, in particolare, della progressiva edificazione di uno *ius publicum libertatum europaeum*.²¹

In quest'ottica i documenti espressione delle transizioni costituzionali di cui si è detto ribadiscono, innanzitutto, la permanenza del nesso inscindibile tra costituzionalismo e garanzia dei diritti, dimostrando come cataloghi dei diritti e principi sull'organizzazione dei poteri non siano due parti distinte della Costituzione, bensì complementari.²² Confermano, più in particolare, che il costituzionalismo contemporaneo, pur con le peculiarità riconducibili ai singoli ordinamenti, esprime tendenze unitarie in tema di riconoscimento e di tutela dei diritti fondamentali, identificabili nei noti processi di positivizzazione, generalizzazione, internazionalizzazione, specificazione.²³ Costituiscono, infine, un fertile terreno di indagine per analizzare le ripercussioni che si producono, negli assetti sistemici policentrici e multilivello, sul diritto costituzionale dello Stato nazionale in termini di circolazione dei formanti, tra i quali un'influenza decisiva è ascrivibile a quello normativo e giurisprudenziale di matrice europea e internazionale, che variamente si combinano negli ordinamenti ex socialisti con peculiari crittotipi autoctoni.

Quest'ultimo fenomeno rimanda, nel complesso, a una rimediazione della metodologia della comparazione nel diritto costituzionale, ovvero alla necessità, per adeguarla alle mutate caratteristiche della realtà normativa e fattuale, di adottare adeguate «contromisure metodologiche»²⁴ che investano: l'oggetto, tradizionalmente limitato agli ordinamenti statali e alle

²⁰ La distinzione è stata proposta con riferimento al condizionamento derivante dall'opera del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea all'inizio del percorso di transizione costituzionale, da intendersi come percezione della ineluttabilità di determinate scelte di fondo; e al carattere invece guidato della scrittura dei cataloghi dei diritti avvenuta in un momento successivo (come nel caso degli emendamenti alla Costituzione macedone nel 2001, della Carta dei diritti dell'uomo e delle minoranze e delle libertà fondamentali dell'Unione di Serbia e Montenegro del 2003, della Costituzione del Montenegro nel 2007), sotto l'egida di diversi organismi internazionali (quali la Commissione di Venezia o l'Alto Rappresentante dell'UE per la politica estera e la sicurezza comune). Resta a sé il caso della internazionalizzazione della Costituzione (e dei diritti) della Bosnia ed Erzegovina. Su tali distinzioni si rinvia a Laura Montanari, "La tutela dei diritti...", in Marina Calamo Specchia, Maddalena Carli, Giampiero Di Plinio, Roberto Toniatti (cur.), *I Balcani occidentali...*, cit., 165 ss.

²¹ Antonio Reposo, "Diritto comparato, diritto comunitario e diritto transnazionale", in Giuseppe Morbidelli, Lucio Pegoraro, Antonio Reposo, Mauro Volpi, *Diritto pubblico comparato* (Giappichelli, Torino, 2012), 17-32, spec. 30 s.

²² Giancarlo Rolla, "I diritti fondamentali nel costituzionalismo contemporaneo: spunti critici", in Giancarlo Rolla (cur.), *Tecniche di garanzia dei diritti fondamentali* (Giappichelli, Torino, 2001), 3-26, spec. 4 ss.

²³ Sui quali si rinvia a Gregorio Peces-Barba, *Teoria dei diritti fondamentali* (Giuffrè, Milano, 1993), 136 ss. Descrive il contenuto dei cataloghi dei diritti nelle nuove Costituzioni dei Paesi dell'area balcanica come «(felice) sintesi tra tradizione occidentale e carte internazionali», Laura Montanari, *La tutela dei diritti...*, 178.

²⁴ Così Lucio Pegoraro, Angelo Rinella, *Diritto pubblico comparato...*, 139.

loro istituzioni; i criteri di definizione delle classificazioni, che pure tradizionalmente presuppongono la prevalenza del ruolo degli Stati quale forma storica del potere politico contemporaneo; i modelli e la loro circolazione, usualmente agganciati alla dimensione statale e a dinamiche di tipo orizzontale-paritario.²⁵

3. La delimitazione del campo di indagine: l'oggetto; l'ambito geografico

Le questioni metodologiche che si pongono in un'indagine sul tema dei diritti, specialmente in un'area caratterizzata da multiformi aspetti di complessità e di "transizione", investono, necessariamente e innanzitutto, la definizione dell'oggetto dello studio e la perimetrazione dell'ambito geografico considerato.

3.1 Un approccio positivistico: i diritti costituzionali come categoria strutturale, fondante l'assetto costituzionale nel quadro di una dogmatica "temperata"

Ogni analisi scientifica di diritto comparato deve confrontarsi con le problematiche connesse al linguaggio, trattando per l'appunto di fenomeni giuridici di ordinamenti caratterizzati da idiomi differenti. Gli usi linguistici, si opti per la scelta di uno tra i termini utilizzati in ordinamenti diversi o per il ricorso all'invenzione di un termine "neutro" di sintesi, possono essere forieri di equivoci e anche condurre a risultati comparatistici fuorvianti. E il rischio, come è stato sottolineato,²⁶ è tanto maggiore quanto più ci si allontani dal terreno del discorso "giuridico-pratico" per operare delle trasposizioni in un contesto discorsivo "giuridico-storico", in cui il fine non è quello di promuovere uno sviluppo giuridico utile attraverso un trapianto di concetti sorti in altri ordinamenti, ma quello, comune per certi versi anche alla presenti riflessioni, della oggettiva illustrazione di una realtà storica con lo scopo ultimo di operare delle classificazioni, da concepirsi comunque come mezzo e non come fine dell'indagine.²⁷

Appaiono in proposito condivisibili le affermazioni per cui, in generale, la garanzia del fatto che le forme abbiano un significato va rintracciata nell'uso che di esse si fa nelle singole comunità storiche²⁸ e che il linguaggio giuridico, in particolare, va dunque trattato criticamente, in una prospettiva

²⁵ Per una ricognizione di tali problematiche, che si innesta su una impostazione classica dello studio del metodo, si rimanda a Giuseppe de Vergottini, *Diritto costituzionale comparato, I* (CEDAM, Padova, 2011), spec. 67 ss. Sulle peculiarità del (nuovo) metodo comparato a fronte del superamento dello Stato nazionale e dell'assunzione, da parte del diritto comparato, di compiti di natura sociale, si rinvia all'affresco di Basel Marquesinis, *Il metodo della comparazione* (Giuffrè, Milano, 2004), *passim*.

²⁶ V. Giovanni Bognetti, *Introduzione al diritto costituzionale comparato* (Giappichelli, Torino, 1994), 113 ss.

²⁷ Sul carattere incompleto e relativo di ogni classificazione, da considerarsi quindi nel suo valore strumentale e provvisorio, legato al fine che si propone e da esso condizionato, cfr. Vincenzo Varano, Vittoria Barsotti, *La tradizione giuridica occidentale, I* (Giappichelli, Torino, 2006), 34.

²⁸ Tullio De Mauro, *Introduzione alla semantica* (Laterza, Roma-Bari, 1989), 6 s.

empiristica e nominalistica, nella quale i segni, le parole, sono apprezzati per la funzione esercitata nell'esperienza umana e in rapporto ad aspetti osservabili dell'esperienza.²⁹

Le difficoltà di tipo semantico sono accentuate allorché si parla di diritti, e ciò per una molteplicità di ragioni. Innanzitutto per il fatto che si tratta di una tematica che permea in larga misura l'intera fenomenologia giuridica, presentando varie implicazioni in relazione alle diverse branche del diritto. In secondo luogo poiché presupposto di ogni ragionamento giuridico sui diritti è l'elaborazione di adeguati fondamenti filosofici, di dottrine politiche, di linguistica, di teoria generale. Infine per la circostanza che spesso, pur all'interno di un medesimo contesto, al sostantivo vengono aggiunti attributi volti a definire in via generale il concetto o a scomporlo in categorie.

Allorché si discorre di diritti con riferimento al costituzionalismo contemporaneo, come nel caso di specie, una scelta discriminante in realtà è già compiuta: l'oggetto dell'indagine è rappresentato da quelle situazioni giuridiche soggettive che, in virtù di peculiari e condivisi tratti distintivi, sono considerate caratterizzanti la forma di Stato intesa come modalità di configurazione (e fondamento) del rapporto tra governanti e governati.³⁰ Tale definizione strutturale va quindi declinata secondo il concreto modo di atteggiarsi delle singole forme di Stato. Così è possibile individuare quali sono i "diritti costituzionali", partendo dal presupposto prospettico che la loro fonte va rintracciata nel diritto positivo e dal dato empirico per cui, dal punto di vista semantico, essi sono spesso (non sempre) definiti, nelle partizioni operate in numerosi testi costituzionali, come "diritti fondamentali" (proprio perché costitutivi dell'ordinamento costituzionale complessivo).

L'opzione metodologica innanzi esplicitata non ignora le teoriche (di matrice laica o religiosa) che trovano il loro comune denominatore nella pretesa di universalità e di assolutezza dei diritti e che, per certi aspetti, parrebbero trovare conferma nelle tendenze «eversive» che percorrono oggi il diritto interno e il diritto esterno agli Stati, di cui si diceva in precedenza.³¹

²⁹ Così Lucio Pegoraro, Angelo Rinella, *Diritto pubblico comparato...*, 105, riportando il pensiero di Uberto Scarpelli.

³⁰ La prospettiva indicata potrebbe richiamare, sul piano dell'enunciazione - non però su quello metodologico, né su quello speculativo - quella concezione «integrativa» od «ordinamentale» dei diritti elaborata, nella versione più sistematica e suggestiva (*Integrationslehre*), da Rudolf Smend, *Verfassung und Verfassungsrecht* (Duncker & Humblot, München, 1928) e sulla quale v., di recente, Roland Lhotta (Hrsg.), *Die Integration des modernen Staates. Zur Aktualität der Integrationslehre von Rudolf Smend* (Nomos, Baden-Baden, 2005). Tuttavia, l'approccio metodologico e il presupposto speculativo qui prescelti sono, come si dirà, molto diversi e più riconducibili alla concezione normativistica ribadita da Hans Kelsen, *Der Staat als Integration. Eine prinzipielle Auseinandersetzung* (Spinger Verlag, Wien, 1930), proprio in contrapposizione critica alla teoria smendiana.

³¹ *Supra*, sub 2, a proposito dell'internazionalizzazione del diritto costituzionale statale e della costituzionalizzazione del diritto sovranazionale e internazionale. Scrive di «tendenze eversive» del diritto costituzionale e del diritto internazionale Augusto Barbera, "Le basi filosofiche del costituzionalismo", in Augusto Barbera (cur.), *Le basi filosofiche del costituzionalismo* (Laterza, Roma-Bari, 2000), 3-42, spec. 37 ss., con specifico riferimento ai fenomeni di progressiva diffusione delle carte internazionali a difesa dell'individuo e dei popoli, di immissione automatica nell'ordinamento interno di alcune norme dell'ordinamento internazionale, di apertura del diritto positivo a orientamenti che si sviluppano nella società civile, nelle dichiarazioni internazionali o hanno fondamenti asseritamente giusnaturalistici.

Tuttavia, adottare tali visioni come punto di partenza dell'indagine giuridica significa assumere una posizione che potrebbe rivelarsi antistorica e sterile dal punto di vista epistemologico. I diritti sono frutto di concezioni sociali e politiche di ciascuna società storicamente determinata e diventano tali solo in quanto codificati da un ordinamento o da più ordinamenti per via pattizia.³² Ne consegue che per analizzare, comprendere e tentare di sistematizzare (per consonanze o per dissonanze)³³ le recenti tendenze in materia, l'approccio metodologico non può che essere positivistico (l'indagine deve vertere sul diritto positivo) e relativistico (l'indagine deve riguardare le opzioni invalse nei singoli ordinamenti), onde mettere in evidenza, in una prospettiva diacronica e sincronica, ciò che storicamente rappresenta una rottura rispetto a ciò che può invece considerarsi una «invariante» dei diritti costituzionali.³⁴

D'altro canto la dogmatica giuridica, in generale e anche in sede di comparazione, deve coniugare i procedimenti logico-deduttivi con il peculiare contesto storico-culturale (oltre che normativo) in cui ogni tentativo sistematico si iscrive, correndo altrimenti il rischio di operare ricostruzioni immobili e perciò astoriche.

Volendo definire, in conclusione, l'oggetto dell'indagine, si può quindi affermare che esso coincide con i diritti che, pur radicati in un'«immagine» dell'uomo «prestatuale»,³⁵ risultano dalla codificazione operata dalla fonte suprema di un ordinamento, dalla quale vengono in genere qualificati come “fondamentali” in quanto fondanti l'assetto costituzionale nel suo complesso³⁶ e si contraddistinguono, proprio per questo, per la previsione di specifiche garanzie istituzionali e giurisdizionali.

3.2 La contestualizzazione geografica: la penisola balcanica

Si è in precedenza evidenziato come la stagione del costituzionalismo contemporaneo sia caratterizzata dal varo di numerosi nuovi testi costituzionali, che dedicano particolare attenzione ai diritti e, a titolo paradigmatico, si sono ricordate le esperienze costituzionali dei Paesi ex comunisti.

All'atto di circoscrivere l'indagine dal punto di vista degli ordinamenti considerati, ovvero quelli dei Balcani occidentali, si può osservare che un'analisi che ricomprendesse tutti i Paesi dell'Europa centro-orientale

³² Sul punto si rinvia a Lucio Pegoraro, Angelo Rinella, *Diritto pubblico comparato...*, 165.

³³ Sull'utilità della «comparazione per contrapposizione» nel diritto pubblico comparato, anche in considerazione all'approccio metodologico applicabile ai rapporti tra diritto statale e comunitario, v. Giorgio Recchia, *Consonanze e dissonanze nel diritto pubblico comparato* (CEDAM, Padova, 2000), spec. IX ss.

³⁴ Su tali temi e per una sintesi panoramica di alcuni «luoghi» teorici ricorrenti nello sviluppo storico dei diritti, cfr. Paolo Ridola, “Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo”, in Roberto Nania, Paolo Ridola (cur.), *I diritti costituzionali, I* (Giappichelli, Torino, 2006), 3-191, spec. 5 e 9 ss.

³⁵ Così Paolo Ridola, “Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo”, 20.

³⁶ Per un utilizzo dei diritti fondamentali come chiave di lettura della forma di Stato, in quanto connessi al riconoscimento del carattere prioritario del ruolo dell'individuo nella società, cfr. altresì Giuseppe de Vergottini, *Diritto costituzionale comparato I*, 336 ss.

rischierebbe di difettare di efficacia sul piano della sintesi, se non addirittura di risultare discutibile sul piano delle premesse scientifiche, per l'eccessiva eterogeneità degli oggetti della comparazione. Al di là dell'adesione alla forma di Stato socialista (a sua volta caratterizzata da presupposti, modalità ed epiloghi differenti da Stato a Stato, per una molteplicità di ragioni), è difficile rinvenire tratti comuni a tutti i Paesi ex satelliti, che ne legittimino una trattazione unitaria. Ciò non tanto perché difetti in questo caso, in linea generale, la comparabilità come presupposto della comparazione (dal momento che tutti, dopo il crollo dei regimi comunisti, hanno aderito alla forma di Stato liberal-democratica),³⁷ quanto per il fatto che il substrato storico-culturale loro proprio è abbastanza differente - a prescindere dall'efficacia omogeneizzante di alcuni formanti - da esporre l'indagine comparata al rischio di pervenire a esiti discutibili nella prospettiva più specifica e concreta della comparabilità intesa come omogeneità funzionale degli istituti da studiare,³⁸ proprio per come essi sono concepiti e inseriti nei vari contesti ordinamentali.

Tale rischio è fortemente ridotto, invece, se, all'interno del novero dei Paesi satelliti dell'ex Unione sovietica, la disamina si incentra sulle esperienze costituzionali degli Stati facenti parte un tempo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia. I criteri utilizzati per definire il campo di indagine si fondano sia sul denominatore dato dall'appartenenza di questi ultimi al gruppo delle lingue slave meridionali,³⁹ che sul dato storico-ordinamentale della loro condivisione, perlomeno per un significativo tratto della storia più recente, di comuni strutture istituzionali, normative e, sebbene in modo più problematico e controverso, culturali.⁴⁰

D'altro canto, la penisola balcanica così circoscritta si configura oggi alla stregua di un laboratorio all'interno del quale è possibile apprezzare non solo le peculiarità di ciascun ordinamento - costituitosi ormai come sovrano - in quanto tale, ma anche i diversi stadi di avvicinamento di ciascuno a quella comunità di Stati, dai caratteri uniformi e uniformanti, che è l'Unione europea e, più in generale, il modo di relazionarsi all'ordinamento internazionale, con tutto ciò che ne consegue sotto il profilo dell'incontro tra i formanti (e i crittotipi) locali e quelli europei e internazionali.

³⁷ Si rinvia a Giuseppe de Vergottini, *Le transizioni costituzionali* (il Mulino, Bologna, 1998), spec. 157 ss.

³⁸ Giuseppe de Vergottini, *Diritto costituzionale comparato I*, 75 ss.

³⁹ Tra le quali, accanto al bulgaro, si annoverano originariamente, per l'appunto, il macedone e il serbo (lingue di Paesi ortodossi e quindi scritte con l'alfabeto cirillico), il croato e lo sloveno (lingue di Paesi cattolici e quindi scritte con l'alfabeto latino). A seguito delle vicende che hanno portato alla dissoluzione della Federazione jugoslava prima e tra Serbia e Montenegro poi, a queste ora si possono aggiungere anche il bosniaco e il montenegrino. Per riferimenti di tipo linguistico v. Henry Clifford Darby, "Origini storiche", in Stephen Clissold (cur.), *Storia della Jugoslavia. Gli slavi del sud dalle origini a oggi* (Einaudi, Torino, 1969), 21-26, spec. 24 s.

⁴⁰ Sul tema dello «scontro di culture» che caratterizzerebbe anche l'area in questione si rinvia, per un approccio politologico, alla discussa teoria di Samuel Phillips Huntington, *Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale* (Garzanti, Milano, 2004), passim, dove il crollo della ex Jugoslavia e i conflitti bellici scoppiati nei suoi territori sono annoverati tra gli eventi che confermerebbero la tesi dell'Autore fondata sul «modello delle civiltà» quale chiave di lettura degli accadimenti nel mondo sul finire del XX secolo (ivi, 38 ss.).

Con riferimento, infine, alla denominazione dell'area geografica individuata, è opportuno fare una precisazione di ordine linguistico.

Nell'uso comune, a volte il termine "Balcani" o "penisola balcanica" è utilizzato come sinonimo di ex Jugoslavia, a volte come categoria spaziale che fa riferimento, più in generale, all'Europa sudorientale.⁴¹ Nell'uso scientifico parrebbe prevalere la seconda accezione, introdotta nel lessico degli studiosi all'inizio dell'Ottocento dal geografo berlinese August Zeune, che utilizzava il sostantivo turco *Balkan* (ovvero «montagna») per indicare la categoria macroregionale scandita dalla catena montuosa che i popoli slavi chiamano *Stara Planina* («vecchia montagna») e che attraversa la Bulgaria da est a ovest, separando la zona settentrionale danubiana da quella meridionale mediterranea.⁴² Tuttavia il dibattito sull'esatta delimitazione dell'area in questione è tuttora aperto, sia dal punto di vista geografico⁴³ che storico⁴⁴, tant'è che risulta impossibile individuare una posizione comune sulla sua definizione scientifica. Ma se, da un lato, vi è chi afferma che «i Balcani diventano più un'idea che una grande regione geografica»,⁴⁵ dall'altro vi è chi sostiene la legittimità scientifica della classificazione dei Balcani come regione storica dell'Europa, in virtù di un approccio multidisciplinare che si coagula attorno alle vicende storiche.⁴⁶

In ogni caso, nell'Europa sudorientale non si sono mai raggiunte, fin dall'antichità, le condizioni stabili per la fondazione di un unico ordinamento politico che comprendesse l'intera area. Anche sotto questo aspetto, dunque, appare comprensibile che l'attenzione del comparatista sia attratta dall'esperienza costituzionale jugoslava (e *post-jugoslava*), le cui radici affondano nell'Ottocento, anche se i primi germogli dell'"idea jugoslava" risultano visibili solo a partire dal 1918, con il crollo dell'Impero asburgico alla fine della prima guerra mondiale.

⁴¹ Si tralascia in questa sede ogni questione relativa all'utilizzo del sostantivo o del relativo attributo in chiave negativa, come sinonimi per antonomasia di crisi regionale, arretratezza, faide sanguinarie, crimini politici, paternalismo e clientelismo, corruzione diffusa, strutture di potere mafiose, abusi commessi da parte delle élite dominanti... Per quanto si tratti di un argomento particolarmente sentito dalle popolazioni della regione, che perlopiù infatti rifiutano tale denominazione. Sul punto v. Maria Todorova, *Imagining the Balkans* (Oxford University Press, New York, 1997).

⁴² Edgar Hösch, *Storia dei Balcani* (il Mulino, Bologna, 2006), 8.

⁴³ Cfr., in una prospettiva geografica e geopolitica, Georges Prévélakis, *I Balcani* (il Mulino, Bologna, 1997), 13 ss., il quale significativamente esordisce, rispondendo alla domanda «In che misura gli elementi dell'ambiente fisico determinano il divenire dell'uomo?», affermando che «Poche regioni al mondo offrono, come i Balcani, tanti argomenti favorevoli e contrari al determinismo ambientale» (*ivi*, 13).

⁴⁴ Per un approccio storico alla complessa tematica, che mette in evidenza, tra l'altro, come il criterio di identificazione basato sui confini statali possa rivelarsi tanto comodo quanto superficiale a causa della profondità storica dello spazio multietnico del Sudest europeo, v. Edgar Hösch, *Storia dei paesi balcanici* (Einaudi, Torino, 2005), 3 ss.

⁴⁵ Il riferimento è a Georges Prévélakis, *I Balcani*, 16.

⁴⁶ Così Edgar Hösch, *Ibid.*, che individua come elementi condizionanti costantemente la vicenda storica dei Balcani e, quindi, come oggetto di uno studio necessariamente multidisciplinare, le condizioni del paesaggio naturale, l'alternanza tra fattori esterni e interni, lo sfondo multiculturale, il continuo confronto e scontro tra dominazioni straniere e spinta all'autodeterminazione.

Per quanto le strutture statali succedutesi nel tempo non siano state capaci di contenere i conflitti tra le diverse componenti nazionali,⁴⁷ rimane comunque il dato di fatto che il Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni prima e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia poi sono stati le uniche strutture ordinamentali in grado di creare un collante istituzionale all'interno di un'area in cui i popoli slavi, originariamente⁴⁸ assai simili per struttura sociale, modi di vita e religione, sono stati nella storia plasmati e separati da civiltà nettamente contrapposte, che ne hanno, costantemente e fino agli albori del XX secolo, eterodiretto il destino.

In questa prospettiva, forse non è un caso che se i geografi o gli storici disquisivano sull'appartenenza o meno all'area in questione di Paesi come la Romania, la Grecia, la Turchia, risultava per loro più difficile revocare in dubbio l'identificazione della Jugoslavia nella (o con la) penisola balcanica. D'altro canto, venendo al presente, tale identità può essere mantenuta, in capo ai nuovi Stati indipendenti e sovrani, come punto di partenza dell'indagine, dal quale poi prendere le mosse per apprezzare le differenti modalità di evoluzione di ciascuno verso i modelli offerti dal costituzionalismo di derivazione liberale.

Definendo, quindi, all'interno del più vasto novero delle nuove democrazie europee, il terreno di studio, esso coincide con gli Stati membri della ex Jugoslavia, che possono essere definiti, secondo il linguaggio storico-geografico, «Balcani occidentali» oppure, convenzionalmente, semplicemente «Balcani».

4. Le chiavi di lettura utilizzabili nella disamina

Circoscritto il campo di indagine quanto all'oggetto e all'ambito geografico, è opportuno completare il discorso metodologico con alcune considerazioni relative al possibile sviluppo di un piano di lavoro sui diritti attraverso la chiave di lettura rappresentata dalla posizione dell'individuo all'interno dell'ordinamento giuridico. Tale chiave di lettura può essere utilizzata sia in una prospettiva diacronica, con riferimento all'evoluzione delle forme storiche dello Stato liberale e socialista, sia in una dimensione sincronica, incentrata sulla circolazione di alcuni istituti del costituzionalismo tipici del modello di Stato liberal-democratico.

4.1 La contestualizzazione geografica: la penisola balcanica

Partendo dal presupposto che gli ordinamenti contemporanei vanno trattati, nel fare comparazione giuridica, come oggetto di intelligenza storica, ovvero

⁴⁷ Conflitti in sintesi derivanti, innanzitutto e sul piano generale, dall'incapacità di intessere un dialogo tra civiltà differenti e, secondariamente e più specificamente, dallo scontro tra croati e serbi per il possesso della terra, soprattutto in Bosnia ed Erzegovina, e tra i croati e i serbi da un lato e i musulmani di quella regione dall'altro, decisi a difendersi dalle mire espansionistiche degli uni e degli altri: cfr. Jože Pirjevec, *Serbi, croati, sloveni* (il Mulino, Bologna, 1995), 4 s.

⁴⁸ Cioè al momento del loro insediamento nelle regioni illiriche nel VI secolo d.C. Sottolinea i profili di omogeneità, con particolare riferimento alle fonti consuetudinarie, in una prospettiva giusprivatistica, Giannantonio Benacchio, *La circolazione dei modelli giuridici tra gli Slavi del Sud (Sloveni, Croati, Serbi)* (CEDAM, Padova, 1995), 25 ss.

come serie di processi che si svolgono nel tempo e che hanno una dimensione temporale,⁴⁹ l'utilizzo della prospettiva diacronica consente innanzitutto di partire dall'analisi dell'assetto ordinamentale che, per la prima volta, dà forma giuridica al programma politico di unione degli Slavi del Sud, formalizzato nella Costituzione del 1920.⁵⁰ Si tratta del Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni, identificabile, con riferimento alle classificazioni delle forme di governo, in una monarchia parlamentare⁵¹ e, quanto a modello di forma storica di Stato, in uno Stato liberale con qualche apertura democratico-sociale, apprezzabile soprattutto nella coniugazione di *Abwehrrechte* e diritti economico-sociali mutuata dalla di poco precedente Costituzione di Weimar del 1919.⁵²

In secondo luogo, la disamina retrospettiva permette di cogliere le peculiarità delle vicende jugoslave anche durante il periodo socialista. Da questo punto di vista la ricostruzione risulta scandita dall'avvicendamento dei testi costituzionali secondo meccanismi di matrice ideologica, analoghi a quelli determinanti il ciclo delle Costituzioni socialiste dell'URSS.⁵³

Un simile utilizzo della comparazione diacronica potrebbe indurre a identificare quest'ultima con l'analisi storica. Tuttavia la metodologia seguita è di tipo giuridico, configurandosi il dato storico come strumentale alla comparazione, sebbene si tratti di un fattore di precomprensione di fondamentale importanza. Come è stato efficacemente osservato,⁵⁴ infatti, la mancanza di un'ipotesi di teoria storica relativa all'oggetto indagato rischia di rendere incompleta la stessa raccolta dei dati storici e di determinarne una imprecisa comprensione. E il discorso è ancor più significativo allorché applicato alla percezione, alla ricerca, all'interpretazione e all'utilizzo dei

⁴⁹ Giovanni Bognetti, *Introduzione al diritto costituzionale comparato*, 120.

⁵⁰ C.d. di Vidovdan, poiché approvata il 28 giugno, il giorno di San Vito. Sull'iter costituente v. Igor Pellicciari, *Tre Nazioni, una Costituzione. Storia costituzionale del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni (1917-1921)* (Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz), 2004), 101 ss.

⁵¹ La scelta cadde, più in particolare, sul modello caratterizzante la monarchia parlamentare prussiana antecedente al primo conflitto mondiale: Jivoïn Péritch, "Principaux traits caractéristiques de la Constitution du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes (Yugoslavie) du 28 Janvier 1921 (Bases politiques de l'Etat des Serbes, Croates et Slovènes avec un appendice sur les droits individuels)", in *Bulletin de la Société de Législation comparée* (1928), 518-539, spec. 523 ss.

⁵² Cfr. Ivan Žolger, "Die Verfassung Jugoslawiens", in *XI Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart* (1922), 182-200, spec. 192 s.; Annibale Carena, "Dalla Costituzione del Vidov-dan alla Costituzione jugoslava del 3 settembre 1931", in IX, 4 *Annali di Scienze politiche dell'Università di Pavia* (1931), 324-353, 338.

⁵³ Sul tema si rinvia, in sintesi, a Paolo Biscaretti di Ruffia, *Introduzione al diritto costituzionale comparato* (Giuffrè, Milano, 1988), 495 ss. Per ulteriori riferimenti, v. Dario Montalbetti, "L'organizzazione costituzionale della Jugoslavia. 1918-1992", in Maurizio Cermel (cur.), *La transizione alla democrazia di Serbia e Montenegro. La Costituzione della Repubblica federale di Jugoslavia. 1992-2002* (Marsilio, Venezia, 2002), 37-76. Non si deve tuttavia dimenticare la peculiarità della via jugoslava al comunismo, facente perno sul principio dell'autogestione, sul quale v. Stefano Bianchini (cur.), *L'autogestione jugoslava* (Angeli, Milano, 1982).

⁵⁴ Giovanni Bognetti, "Per una storia autentica e integrale della Costituzione repubblicana e della sua evoluzione (appunti a margine di un libro di S. Bartole)", in <http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/speciali/index.html> (2006), 1-94, 26.

formanti di un ordinamento,⁵⁵ qualunque sia il modulo di studio, descrittivo-storico o valutativo-pratico,⁵⁶ prescelto.

D'altro canto, rimane ferma la distinzione che corre tra una disamina di tipo storico (-generale) e una di tipo (storico-) giuridico, che può essere colta soffermandosi sul differente oggetto d'esame, che per la prima è rappresentato innanzitutto dalle istituzioni al vertice dello Stato, piuttosto che dalla Costituzione come suprema norma dell'ordinamento, indagata attraverso l'evoluzione dei modi in cui è stata via via diversamente interpretata e attuata.

Una seconda osservazione relativa alla prospettiva diacronica riguarda la sua utilità al fine dell'individuazione dei crittotipi e, più in generale, dei meta-formanti. Essa risulta cioè funzionale all'individuazione di quei formanti diversi da quelli verbalizzati ma che presuppongono comunque norme⁵⁷, nonché di quegli elementi dell'ordinamento che, pur non essendo (e non presupponendo) norme giuridiche, incidono tuttavia sui formanti legali e sulla loro interazione⁵⁸ e la cui individuazione consente di cogliere nella «formula politica istituzionalizzata»⁵⁹ l'insieme dei fattori di integrazione di un dato sistema.

Il riferimento non è tanto alle esperienze costituzionali del passato, rispetto alle quali (e, segnatamente, a quella socialista), molto è già stato detto e scritto,⁶⁰ quanto ai nuovi assetti costituzionali. Si tratta qui di verificare se alcune soluzioni adottate - sul terreno specifico della codificazione e della tutela dei diritti -, che apparentemente trovano riferimenti normativi in altri ordinamenti, rivelino, nella loro configurazione e/o applicazione, la derivazione da climi istituzionali, politici e culturali diversi e, verosimilmente, condizionati dai precedenti storici.

⁵⁵ Sul punto cfr. Roberto Scarciglia, *Introduzione al diritto pubblico comparato* (il Mulino, Bologna, 2006), 47 ss. e spec. 67 s.

⁵⁶ Su tali definizioni si rinvia a Giovanni Boggetti, *Introduzione al diritto costituzionale comparato*, 23 ss.

⁵⁷ Sulla nozione di crittotipo v. Rodolfo Sacco, *Introduzione al diritto comparato* (UTET, Torino, 1992), 125 ss.; Giorgio Lombardi, *Premesse al corso di diritto pubblico comparato...*, 73.

⁵⁸ Cfr., sulla definizione di meta-formante, Roberto Scarciglia, *Introduzione al diritto pubblico comparato*, 66.

⁵⁹ Così definita da Giorgio Lombardi, *Premesse al corso di diritto pubblico comparato...*, 69 ss., per indicare «il vero *tipo* (tanto più importante quanto meno necessita di *verbalizzazione*) della struttura costituzionale dell'uno o dell'altro sistema» (*ivi*, 70).

⁶⁰ Nell'ambito di una letteratura ormai copiosa e multidisciplinare, in questa sede ci si limita a rinviare, per ragioni funzionali, all'applicazione del ragionamento sulla «formula politica istituzionalizzata» al diritto Paesi socialisti di Giorgio Lombardi, *Premesse al corso di diritto pubblico comparato...*, 75 ss. Quanto ai crittotipi, si rimanda alla disamina del sistema delle fonti negli ordinamenti socialisti compiuta da Giuseppe de Vergottini, *Diritto costituzionale comparato, II* (CEDAM, Padova, 2004), 16 ss. e da Lucio Pegoraro, «Il sistema delle fonti giuridiche nelle costituzioni dell'Est europeo», in 1 *Quaderni costituzionali* (1995), 111-127, da cui emerge la valenza crittotipica delle decisioni del partito unico, alle quali risulta notoriamente subordinato il diritto socialista formalizzato. Analoga valenza pare riconosciuta alla stessa ideologia marx-engelsiana da Gianmaria Ajani, *Fonti e modelli nel diritto dell'Europa orientale* (Università degli Studi di Trento, Trento, 1993), 23 ss., perlomeno per ciò che concerne i suoi effetti indiretti sul dato giuridico (*ivi*, 39 s.), dal momento che, per ciò che concerne invece la sua influenza diretta sul sistema giuridico, l'Autore la considera un vero e proprio «formante in più» del diritto socialista, in considerazione della sua «natura scientifica, totalizzante e trionfalistica» (*ivi*, 34).

In altri termini, come la ricerca dell'identità dei nuovi modelli adottati all'esito delle transizioni costituzionali non può prescindere dalla comprensione delle attuali formule politiche o dalla intelligenza della mentalità dei costituenti e degli operatori del diritto contemporanei, così la reale conoscenza di tali fattori è opportuno che non eluda il filtro prospettico della storia.

4.2 La circolazione del modello liberal-democratico quanto a forma di Stato intesa come rapporto tra governanti e governati: le teorie della Costituzione e la posizione dell'individuo nello Stato

Venendo alle scelte positivizzate nelle nuove Carte costituzionali, esse attingono dai modelli circolanti in chiave sincronica nell'alveo della forma di Stato democratico-sociale.

La disamina può prendere le mosse dalla individuazione della teoria della Costituzione sottesa alle opzioni dei costituenti e, quindi, dall'indagine sulla forza normativa attribuibile alle nuove Costituzioni alla luce delle vicende della loro formazione e dei meccanismi previsti per la loro protezione. Anche in questo contesto l'angolo visuale adottato è rappresentato dalla posizione dell'individuo all'interno dell'ordinamento giuridico e, conseguentemente, oggetto di studio sono innanzitutto le disposizioni costituzionali che codificano i diritti e i relativi strumenti di tutela.

Nella trattazione degli ordinamenti dei Balcani *post-socialisti* l'attenzione va preliminarmente rivolta ai profili giuridico-costituzionali dei percorsi della transizione verso la democrazia.⁶¹ È stato osservato,⁶² infatti, che le transizioni costituzionali che hanno caratterizzato la fine del XX secolo e i processi costituenti che si sono spesso a queste accompagnati si configurano come fattori di unificazione delle liberal-democrazie, apprezzabili attraverso l'analisi delle modalità di sviluppo e di estrinsecazione del potere costituente. Più in particolare, nella prospettiva che qui interessa, è possibile innanzitutto individuare la tendenza, presente nei testi costituzionali varati all'esito di tali percorsi, a introdurre limiti particolarmente stringenti alla revisione costituzionale (soprattutto se di ampio respiro) proprio al fine di preservare le conquiste del costituzionalismo in tema di diritti.⁶³ In secondo luogo, è altresì riscontrabile un condizionamento di intensità variabile, nella scrittura dei cataloghi dei diritti e delle loro garanzie, derivante dalle modalità di

⁶¹ È opportuno precisare che il concetto di transizione è di matrice politologica e che, per il diritto costituzionale comparato, esso acquista significato in quanto lo si identifichi nel mutamento di regime costituzionale che determina il passaggio da una forma di Stato a un'altra. Sul punto si rimanda a Giuseppe de Vergottini, *Diritto costituzionale comparato*, I, 214, nonché, *amplius*, a Luca Mezzetti, *Teoria e prassi delle transizioni costituzionali e del consolidamento democratico* (CEDAM, Padova, 2003), 1 ss. e, da ultimo, a Jens Woelk, *La transizione costituzionale della Bosnia ed Erzegovina. Dall'ordinamento imposto allo Stato multinazionale sostenibile?* (CEDAM, Padova, 2008), spec. 21 ss. e a Roberto Toniatti, "Le transizioni nei Balcani occidentali e il paradigma costituzionale europeo: il pluralismo delle fonti e delle identità", 337 ss.

⁶² Lucio Pegoraro, Angelo Rinella, *Diritto pubblico comparato...*, 147 ss.

⁶³ Su questo profilo insiste anche Eleonora Ceccherini, *La codificazione dei diritti nelle recenti costituzioni* (Giuffrè, Milano, 2002), spec. 175 ss., cui si rimanda altresì per puntuali riferimenti normativi

svolgimento dei processi costituenti⁶⁴ e, più specificatamente, dalle modalità di formazione delle Costituzioni.

In altri termini, si tratta di passaggi essenziali al fine di cogliere, al tempo stesso, da un lato la soluzione di continuità tra le diverse forme di Stato, che incide profondamente sull'assetto dei diritti fondamentali, chiamando in causa proprio quella relazione che esiste tra governanti e governati, tra libertà e autorità; dall'altro la tensione dei processi costituenti e, quindi, dei testi costituzionali, verso il modello liberal-democratico così come plasmato e condizionato, sul terreno dei diritti, dall'azione di quei formanti internazionali e sovranazionali di cui si diceva in precedenza.⁶⁵

Si potrebbe mettere in discussione, sotto il profilo metodologico, l'utilità e il senso del partire dall'analisi dei testi costituzionali (*law in the books*). Se da un certo punto di vista è infatti inevitabile fare i conti con la loro istantaneità poiché, una volta approvati, essi immobilizzano il cambiamento e sono destinati a vigere da quel momento in avanti e fino a che non intervengano ulteriori mutamenti, da un altro punto di vista è altrettanto inevitabile verificare se e come la realizzazione dei principi costituzionali sia avvenuta (*law in action*). Questo aspetto, che nell'ipotesi specifica si identifica con la fase del consolidamento democratico conseguente alla transizione, può rivelarsi più o meno complesso e dagli esiti imprevedibili *a priori*, soprattutto laddove - come nel caso in esame - la decisione costituente imponga un cambiamento radicale rispetto al passato.⁶⁶

Appare tuttavia corretto l'atteggiamento metodico che consideri le Costituzioni come il punto di partenza dell'indagine e ciò per diverse ragioni legate, in generale, alla *ratio* della scelta costituente caduta su un dato modello e, più specificamente, alla teoria della Costituzione a quel modello sottesa.

Quanto al primo aspetto, come è stato sottolineato proprio in relazione ai testi costituzionali delle nuove democrazie dell'Europa centro-orientale,⁶⁷ l'evidente riferimento ai modelli costituzionali liberal-democratici ha, se non altro, l'effetto di legittimare una interpretazione "presuntiva" conforme, connessa con il valore prescrittivo riconosciuto al modello.⁶⁸ In altri termini,

⁶⁴ Di una vera e propria fase costituente di può discorrere con riferimento alle transizioni costituzionali di tutti i nuovi Stati balcanici, dal momento che si è assistito ovunque all'affermazione di una concezione del diritto e dello Stato inconciliabile con quella precedente e, al tempo stesso, "novante" il fondamento della validità dell'ordinamento positivo: così Giuseppe de Vergottini, *Le transizioni costituzionali*, 169 e, in senso sostanzialmente conforme, Alessandro Pizzorusso, *Sistemi giuridici comparati* (Giuffrè, Milano, 1998), 80.

⁶⁵ V. sub 1 e sub 2.

⁶⁶ V. Giuseppe de Vergottini, *Diritto costituzionale comparato*, I, 252 s.

⁶⁷ Si rinvia a Lucio Pegoraro, "Il sistema delle fonti giuridiche nelle costituzioni dell'Est europeo", 113.

⁶⁸ E derivante proprio dal fatto che le Costituzioni in oggetto definiscono determinati cataloghi di diritti e specifiche correlate garanzie facendo proprie le tipizzazioni concettuali e i meccanismi di protezione caratteristici del costituzionalismo contemporaneo, con le sue peculiarità. Sulla individuazione e la natura (prescrittiva e/o descrittiva) dei modelli e delle tipizzazioni delle forme normative della disciplina dei diritti fondamentali, v. Giuseppe de Vergottini, *Diritto costituzionale comparato*, I, 92 ss. Con riferimento al valore prescrittivo ovvero descrittivo dei modelli di forma di governo (dal cui raccordo con le tipizzazioni degli elenchi dei diritti scaturisce il carattere dei diversi regimi politici), cfr. Angelo Rinella, *La forma di governo semi-presidenziale. Profili metodologici e "circolazione" del modello francese in Europa centro-orientale* (Giappichelli, Torino, 1997), 36 ss.

se, in generale, l'adesione a un modello del quale non si condividono i valori di fondo sarebbe priva di significato (poiché determinerebbe, per definizione, un insuccesso della imitazione/trasposizione), nel caso specifico l'aporia risulterebbe ancor più marcata dal momento che proprio l'adesione a un determinato sistema di valori (quello del costituzionalismo) ha rappresentato, probabilmente,⁶⁹ una delle ragioni che hanno indotto i costituenti di quei Paesi ad adottare le soluzioni di ingegneria costituzionale corrispondenti. La scelta di un determinato assetto dei rapporti tra governanti e governati risulta infatti, in questi casi, funzionale (anche) all'accettazione da parte della comunità internazionale e di quelle organizzazioni sovranazionali che specificamente prescrivono, come requisito di ammissione, la condivisione della teoria e della pratica dei diritti fondamentali (ovvero il nucleo duro del costituzionalismo).

Quanto al secondo aspetto, è necessario partire dal presupposto che gli ordinamenti considerati non hanno sperimentato il passaggio diretto dalla fase liberale a quella democratica, con tutto ciò che ne consegue sul piano dell'evoluzione del fondamento, del contenuto e delle garanzie dei diritti fondamentali. L'esperienza della forma di Stato socialista ha segnato un diverso corso nello sviluppo dei diritti e delle libertà, pesantemente condizionato dalla logica della strumentalità del riconoscimento e della tutela delle (o, meglio, di alcune) situazioni giuridiche soggettive rispetto al conseguimento degli obiettivi dello Stato (il progressivo consolidamento del regime socialista per giungere infine alla realizzazione del comunismo).⁷⁰ Se è vero, infatti, che le Costituzioni socialiste contenevano elaborati cataloghi di diritti - peraltro sempre piuttosto sbilanciati, a livello di enunciazione, a favore dei diritti economici e sociali e "vulnerati", a livello di esercizio, dalla concezione funzionalistica di cui si è detto -, la loro effettività era pregiudicata dalla inesistenza di uno Stato di diritto e dal peculiare modo di atteggiarsi del principio della legalità socialista rispetto al sistema delle fonti e ai relativi controlli.⁷¹ In questo contesto il ruolo dello Stato risaltava (se non altro sulla carta) unicamente sul piano dell'approntamento delle garanzie materiali, concernenti le modalità di esercizio dei diritti.⁷² Ciò premesso, il quadro di riferimento all'interno del quale si collocano sistematicamente i profili del modello costituzionale appena ricordati è rappresentato dalla dottrina della Costituzione come bilancio, ossia come ricognizione di rapporti economici e politici ritenuti di fatto consolidati e rispetto ai quali, dunque, i titolari dei diritti non avevano necessità di meccanismi di protezione giuridica, ma dell'unica garanzia rappresentata dalla conservazione del regime in atto.⁷³ Una volta abbandonate la teoria e la prassi socialiste della Costituzione, per recuperare la funzione regolativa di quest'ultima, risulta evidente che i nuovi testi costituzionali si configurano come un parametro

⁶⁹ Cfr. Giuseppe Franco Ferrari, "I diritti tra costituzionalismi statali e discipline transnazionali", 10 s.

⁷⁰ Giuseppe de Vergottini, *Diritto costituzionale comparato*, II, 26 ss.

⁷¹ V., in sintesi, Mauro Volpi, "La classificazione delle forme di Stato", in Giuseppe Morbidelli, Lucio Pegoraro, Antonio Reposo, Mauro Volpi, *Diritto pubblico comparato*, 241-312, spec. 299 s.

⁷² Gianmaria Ajani, *Il modello post-socialista* (Giappichelli, Torino, 1996), 94.

⁷³ Così Sergio Bartole, *Riforme costituzionali nell'Europa centro-orientale. Da satelliti comunisti a democrazie sovrane* (il Mulino, Bologna, 1993), 26.

normativo che acquista un significato del tutto diverso rispetto a quello proprio del precedente modello. Più in particolare, si tratta di un significato destinato a conformare l'intera trama delle relazioni tra gli individui e l'autorità, che rende quindi la Carta costituzionale un imprescindibile punto di riferimento dell'indagine sul costituzionalismo dei diritti caratterizzante le giovani democrazie.⁷⁴

4.3 ... segue: le dinamiche "verticali" e "incrociate" della circolazione; la tipologia e la natura delle imitazioni e l'esito delle recezioni

Alcune riflessioni conclusive sulla parte della disamina da condurre in chiave sincronica concernono le peculiarità della circolazione dei modelli riguardanti la catalogazione dei diritti e i relativi strumenti di protezione.

Un primo aspetto attiene al carattere bidimensionale e "incrociato" della circolazione e alle sue ricadute sull'approccio metodologico al fenomeno; una seconda particolarità, strettamente connessa al carattere bidimensionale della circolazione e, più specificamente, all'incidenza dei formanti esterni agli ordinamenti statali e alla loro efficacia uniformante, riguarda la tipologia delle imitazioni e la loro natura.

Si è accennato in precedenza⁷⁵ alla circostanza per cui la circolazione dei modelli avviene usualmente seguendo dinamiche di tipo orizzontale-paritario. Ciò in quanto le tipizzazioni idonee ad assurgere a modello oggetto dell'imitazione-recezione sono agganciate alla dimensione statale: o poiché individuate partendo dalla realtà degli ordinamenti giuridici statali o poiché frutto di enucleazione per astrazione dalla medesima realtà.⁷⁶ Nella stessa sede si è altresì anticipato come queste traiettorie, allorché si riferiscano agli istituti connessi ai diritti fondamentali e ai relativi strumenti di tutela, si complichino e assumano andamenti non prevedibili o, comunque, non sempre monitorabili secondo l'impostazione metodologica classica della valutazione dei risultati della comparazione giuridica. In particolare, si assiste su questo terreno all'irruzione, sul piano della circolazione orizzontale di modelli tra esperienze statali, di dinamiche di tipo verticale, che immettono nel circuito formanti (normativi e giurisprudenziali) propri di organizzazioni sovranazionali o internazionali. Ciò pone la questione del superamento di quella netta separazione di campo tradizionalmente affermata tra diritto comparato e diritto internazionale, che portava per definizione a escludere dalla comparazione le organizzazioni internazionali e sovranazionali perché sistemi giuridici eterogenei rispetto agli ordinamenti statali.⁷⁷ E sollecita parimenti

⁷⁴ Considerazioni di analogo tenore, sebbene calate in un contesto speculativo concernente un oggetto di analisi diverso dai diritti fondamentali, si rinvengono in Angelo Rinella, *La forma di governo semi-presidenziale...*, 17 s.

⁷⁵ *Supra*, sub 2.

⁷⁶ Giuseppe de Vergottini, *Diritto costituzionale comparato*, I, 92.

⁷⁷ Che, come già ricordato, costituiscono il tipico e (sinora) unico oggetto della comparazione. Sui nuovi rapporti tra diritto comparato e diritto internazionale alla luce delle mutate modalità di produzione e di attuazione delle norme, v. Gianmaria Ajani, "Diritto comparato e diritto internazionale", in *IV Diritto Pubblico Comparato ed Europeo* (2001), 1589-1611.

una ridefinizione dell'approccio metodologico all'oggetto del diritto pubblico comparato.

Nella stessa prospettiva si consideri, inoltre, che soprattutto i formanti "verticali"⁷⁸ di matrice legale e giurisprudenziale (i trattati e le carte internazionali; il diritto pretorio delle corti internazionali) innanzitutto vanno a incidere, rispettivamente, sui testi normativi (c.d. «imitazione legale») e sul ragionamento giuridico dei giudizi nazionali (c.d. «imitazione giudiziale a mezzo di intermediari»⁷⁹), cioè con dinamiche interessanti formanti tra loro omogenei al punto di vista della produzione. Essi però determinano altresì, attraverso traiettorie "incrociate", effetti su formanti nazionali a loro non omogenei (il formante giudiziale su quello legale e viceversa), giungendo a condizionare addirittura il testo delle Costituzioni, che spesso recepiscono fattispecie di diritti e di tecniche di bilanciamento che rivelano un'attenzione particolarmente elevata per le elaborazioni consolidate dalle giurisdizioni europee di Strasburgo e Lussemburgo.⁸⁰ Quanto precede appare quindi idoneo a mettere in discussione un altro assunto tradizionale dei canoni metodici della comparazione giuridica: quello secondo cui la circolazione dei modelli avviene «in modo transsistemico, da formante a formante omologo», mentre «una circolazione diversa, da formante a formante non omologo, avviene... [unicamente] all'interno di ogni sistema».⁸¹

Un secondo profilo peculiare della circolazione dei modelli relativi ai cataloghi dei diritti e ai corrispondenti strumenti di tutela concerne la tipologia e la natura delle imitazioni operate in quest'area geografica.

Che si tratti del frutto di recezioni, ossia di importazioni volontarie (e non di imposizioni o di trapianti), non è dubitabile, tenendo presente e distinta l'eccezionalità dell'esperienza della Bosnia ed Erzegovina, dove l'internazionalizzazione del processo costituente (e della stessa Costituzione) ha avuto un peso decisivo nelle scelte dei modelli.⁸² Volendo generalizzare alcune considerazioni suscettibili comunque di pratico riscontro,⁸³ sotto il profilo delle classificazioni è poi possibile affermare che gli aspetti di «imitazione cosciente» prevalgono su quelli di «imitazione plastica»,⁸⁴ dal momento che la scelta di recepire determinate soluzioni costituzionali è stata

⁷⁸ Ma anche quelli "orizzontali", cioè di derivazione statale.

⁷⁹ Rodolfo Sacco, *Introduzione al diritto comparato*, 138.

⁸⁰ In senso conforme, cfr. Giuseppe Franco Ferrari, "Introduzione", in Giuseppe Franco Ferrari (cur.), *I diritti fondamentali dopo la Carta di Nizza. Il costituzionalismo dei diritti*, VII-X, VIII. Sul più generale fenomeno di omogenizzazione tra ordinamenti in tema di diritti, propiziato dalla CEDU e dall'integrazione europea nella UE, v. Giuseppe Franco Ferrari, "I diritti tra costituzionalismi statali e discipline transnazionali", spec. 60 ss. Per una disamina del condizionamento della Carta di Nizza sulle Costituzioni balcaniche v. Chiara Ferretto, "Le nuove Costituzioni balcaniche: paradigma individualistico o paradigma sociale?", in *www.federalismi.it* (2009).

⁸¹ Rodolfo Sacco, *Introduzione al diritto comparato*, 139.

⁸² Sui caratteri dell'internazionalizzazione delle Carte costituzionali v., in generale, Nicolas Maziau, "Le Costituzioni internazionalizzate. Aspetti teorici e tentativi di classificazione", in *IV Diritto pubblico comparato ed europeo* (2002), 1397-1420. Sul caso specifico della Bosnia ed Erzegovina v. Jens Woelk, *La transizione costituzionale...*, 79 ss.

⁸³ Se non altro negli insistenti richiami alle fonti internazionali, consuetudinarie o pattizie e alla costituzionalizzazione del loro rango nel sistema delle fonti, (in genere) superiore a quello della legge ordinaria. V. i riferimenti esemplificativi riportati *supra*, sub 2 e, spec., nota n. 17.

⁸⁴ Sul significato convenzionalmente ricondotto a tali definizioni si rinvia a Lucio Pegoraro, Angelo Rinella, *Diritto pubblico comparato...*, 93.

sorretta dalla consapevolezza dei costituenti delle ragioni e dei fini che intendevano perseguire. Tuttavia la volontarietà delle opzioni dei costituenti in sede di recezione è risultata variamente influenzata e le stesse modalità di estrinsecazione di tali opzioni sono state in qualche modo condizionate o guidate.⁸⁵ Ne consegue che la linea che demarca e distingue l'imitazione volontaria da un lato e fenomeni di eterodirezione (in senso ampio) del processo di recezione dall'altro, in questi casi spesso non è nitida. In altri termini, non è sempre agevole distinguere sino a che punto si siano imposti, nelle logiche della recezione, il prestigio e/o l'efficacia del modello ovvero il condizionamento di natura teleologica, sintetizzabile nella necessità di riconoscere e tutelare i diritti secondo gli schemi propri del modello liberal-democratico per legittimarsi al cospetto della comunità degli Stati e delle organizzazioni sovranazionali e internazionali strutturalmente sensibili alla teoria e alla pratica dei diritti e, forse, per evitare ingerenze esterne giustificabili proprio in nome della protezione dei diritti.⁸⁶

Il tentativo di assumere una posizione risoluta su tale dilemma espone al rischio di pervenire a soluzioni semplicistiche, che non tengano in adeguata considerazione la complessità dei temi in sé, così come dei diversi fattori dai quali possono essere (e sono stati) in vario modo condizionati.

Comunque, qualunque sia stato il dosaggio di auto- ed eterodeterminazione nel momento della recezione, in sede di verifica sulla effettività dell'implementazione del modello si può partire da un dato ragionevolmente certo: la natura "ibrida" dell'imitazione (in parte volontaria, in parte in un certo senso "coartata") è destinata a giocare un ruolo che si proietta oltre il momento costituente, per investire la fase del consolidamento delle nuove forme di Stato, come emerge peraltro dal periodico monitoraggio del processo di avvicinamento di questi Paesi agli *standard* europei.⁸⁷

⁸⁵ Come già ricordato *supra*, sub 2.

⁸⁶ Ipotesi adombrata da Giuseppe Franco Ferrari, "I diritti tra costituzionalismi statali...", 11.

⁸⁷ È significativo in proposito rilevare che, leggendo gli ultimi rapporti stilati dalla Commissione europea sui Paesi candidati dell'area balcanica, si evince che il problema dell'attuazione costituzionale e della garanzia dei diritti si pone in diversi ambiti. A titolo esemplificativo, quanto alla Macedonia, *The Former Yugoslav Republic of Macedonia 2012 Progress Report*, COM (2012) 600 final, Brussels, 10.10.2012, reperibile nel sito <http://ec.europa.eu>, evidenzia che, nel campo della pubblica amministrazione, «the legislative framework has been strengthened slightly, but greater efforts are needed as regards implementation of existing laws» (*ivi*, 13); per ciò che concerne i diritti delle minoranze, «implementation of existing strategies and interinstitutional cooperation needs to be significantly strengthened» (*ivi*, 18); sui diritti fondamentali, «some progress was made in the area of freedom of expression, notably towards the decriminalisation of defamation. The relevant institutions need to become more effective in promoting and safeguarding fundamental rights in practice» (*ivi*, 55). Con riferimento alla Serbia, il *Serbia 2012 Progress Report*, COM (2012) 600 final, Brussels, 10.10.2012, parimenti reperibile nel sito <http://ec.europa.eu>, evidenzia che, nel campo della pubblica amministrazione, «implementation of the existing laws and strategy needs to be improved» (*ivi*, 9); quanto ai diritti umani e ai diritti delle minoranze, «the legislative and institutional framework for the observance of human rights is in place and some active measures were taken to ensure its implementation. However, further efforts to implement international instruments are required» (*ivi*, 13); in merito ai diritti sociali ed economici, «the legal framework for the protection of social and economic rights is in place. However, discrimination based on race, ethnicity, gender, age and sexual orientation is widespread and further measures to fight all forms of discrimination are needed, together with efficient mechanisms to improve the protection of women and children against any form of violence» (*ivi*, 16); sui diritti fondamentali, «Some positive steps were taken to improve the situation of minorities, including the Roma, but additional efforts are needed to achieve consistent implementation of the legislation across Serbia. Overall, Serbia has started to address its priorities regarding alignment with the *acquis* in the area of the judiciary

Se è vero, infatti, che le imitazioni riguardano innanzitutto il testo formale della Costituzione, è evidente che il successo di un modello recepito rischia di essere soltanto apparente quando l'ordinamento imitante non si riveli idoneo a consentire un funzionamento delle soluzioni utilizzate a causa di una divergenza sostanziale dei suoi fondamenti storici, politici, sociali ed economici, e in senso lato culturali, rispetto a quelli propri dell'ordinamento imitato.⁸⁸ D'altro canto, nella medesima prospettiva, la reale comunanza di valori di fondo tra ordinamenti è tanto più difficile da cogliere quanto più compressi e occulti risultino i formanti e i crittotipi autoctoni in dipendenza dall'effetto (funzionalmente) condizionante del modello importato; ed è tanto più difficile da realizzare, nonostante gli slanci ideali e le dichiarazioni di principio, quanto più il modello non sia "neutro" ma, come nel caso dei diritti, assiologicamente orientato.⁸⁹

and fundamental rights» (*ivi*, 52). Per ciò che concerne il Montenegro, dal *Montenegro 2012 Progress Report*, COM (2012) 600 final, Brussels, 10.10.2012, pure reperibile nel sito <http://ec.europa.eu>, si ricava che, nel campo della pubblica amministrazione, «Montenegro has taken further steps to address the challenges of public administration reform. The legislative framework and the implementation of the recent legislation need to be improved, in a financially sustainable manner and with adequate verification mechanisms» (*ivi*, 9); quanto ai diritti fondamentali, «Montenegro has continued to improve the legal and institutional framework on the protection of fundamental rights. Nevertheless, shortcomings persist, especially in the enforcement of these rights» (*ivi*, 48).

⁸⁸ Giuseppe de Vergottini, *Diritto costituzionale comparato*, I, 95, che subito dopo porta come esempio problematico proprio quello della recezione della *Wesensgehaltsgarantie* (il principio di salvaguardia dei diritti fondamentali), di cui all'art. 19 co. 2 GG, da parte di alcune Costituzioni (anche) dell'Est europeo.

⁸⁹ Si può citare in proposito, proprio con riferimento alla vicenda croata con la quale si sono aperte le presenti riflessioni, la *vexata quaestio* relativa alla tutela delle minoranze, che per la Croazia è stata una *key accession partnership priority*. Sebbene, infatti, la Croazia avesse approvato la legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali già nel 2002, la Commissione europea ha giudicato per lungo tempo insufficienti i progressi sul versante dell'applicazione di tale normativa. A seguito dell'ultima verifica effettuata, la Commissione europea ha espresso sul punto un giudizio sostanzialmente positivo, ma in cui si esorta il Paese a proseguire sul cammino intrapreso (il riferimento è alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, *Relazione di controllo sui preparativi per l'adesione della Croazia*, COM (2013) 171, Bruxelles, 26.3.2013, 10, reperibile sul sito <http://www.ipex.eu>). Che la questione permanga comunque particolarmente problematica è comprovato dal fatto che nel mese di settembre 2013 si è aperto un aspro confronto sociale e politico sull'uso e sull'installazione di targhe e segnaletica bilingue (in croato-latino e serbo-cirillico) nella città di Vukovar. Si ricorda che trattasi di un luogo in cui lo scontro interetnico durante il conflitto bellico è stato particolarmente cruento nel 1991 e che, attualmente, i croati di etnia serba ivi residenti rappresentano il 38,5% della popolazione. Sul tema si possono consultare, in lingua inglese, i siti <http://www.balkaninsight.com> e <http://daily.tportal.hr>.

5. Bibliografia

- Ajani, Gianmaria, *Fonti e modelli nel diritto dell'Europa orientale* (Università degli Studi di Trento, Trento, 1993).
- Ajani, Gianmaria, *Il modello post-socialista* (Giappichelli, Torino, 1996).
- Ajani, Gianmaria, "Diritto comparato e diritto internazionale", in *IV Diritto Pubblico Comparato ed Europeo* 2001, 1589-1611.
- Appicciafuoco, Lara, "Integrazione dei Balcani occidentali nell'Unione europea e principio di condizionalità", in *Il Diritto Pubblico Comparato ed Europeo* 2007, 547-582.
- Barbera, Augusto, "Le basi filosofiche del costituzionalismo", in Augusto Barbera (cur.), *Le basi filosofiche del costituzionalismo* (Laterza, Roma-Bari, 2000), 3-42.
- Bartole, Sergio, *Riforme costituzionali nell'Europa centro-orientale. Da satelliti comunisti a democrazie sovrane* (il Mulino, Bologna, 1993).
- Benacchio, Giannantonio, *La circolazione dei modelli giuridici tra gli Slavi del Sud (Sloveni, Croati, Serbi)* (CEDAM, Padova, 1995).
- Bianchini, Stefano (cur.), *L'autogestione jugoslava* (Angeli, Milano, 1982).
- Biscaretti di Ruffia, Paolo, *Introduzione al diritto costituzionale comparato* (Giuffrè, Milano, 1988).
- Bognetti, Giovanni, *Introduzione al diritto costituzionale comparato* (Giappichelli, Torino, 1994).
- Bognetti, Giovanni, "Per una storia autentica e integrale della Costituzione repubblicana e della sua evoluzione (appunti a margine di un libro di S. Bartole)", in <http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/speciali/index.html> (2006), 1-94.
- Bryde, Brun-Otto, "Konstitutionalisierung des Völkerrechts und Internationalisierung des Verfassungsrecht", in 42, 1 *Der Staat* 2003, 61-75.
- Carena, Annibale, "Dalla Costituzione del Vidov-dan alla Costituzione jugoslava del 3 settembre 1931", in IX, 4 *Annali di Scienze politiche dell'Università di Pavia* 1931, 324-353.
- Caretti, Paolo, *I diritti fondamentali* (Giappichelli, Torino, 2005).
- Ceccherini, Eleonora, *La codificazione dei diritti nelle recenti costituzioni* (Giuffrè, Milano, 2002).
- Darby, Henry Clifford, "Origini storiche", in Stephen Clissold (cur.), *Storia della Jugoslavia. Gli slavi del sud dalle origini a oggi* (Einaudi, Torino, 1969), 21-26.
- De Mauro, Tullio, *Introduzione alla semantica* (Laterza, Roma-Bari, 1989).
- de Vergottini, Giuseppe, *Le transizioni costituzionali* (il Mulino, Bologna, 1998).
- de Vergottini, Giuseppe, *Diritto costituzionale comparato, II* (CEDAM, Padova, 2004).
- de Vergottini, Giuseppe, *Diritto costituzionale comparato, I* (CEDAM, Padova, 2011).
- Di Gregorio, Angela, "Il modello interno nella configurazione della giustizia costituzionale nei Paesi della ex Jugoslavia, ovvero delle ascendenze socialiste", in Calamo Specchia, Marina, Carli, Maddalena, Di Plinio, Giampiero e Toniatti, Roberto (cur.), *I Balcani occidentali. Le Costituzioni della transizione* (Giappichelli, Torino, 2008), 257-281.

D'Orlando, Elena, "Giurisdizione costituzionale delle libertà e standard di integrazione europea: il caso sloveno", in *I Diritto Pubblico Comparato ed Europeo* 2001, 451-463.

Ferrari, Giuseppe Franco, "Introduzione", in Giuseppe Franco Ferrari (cur.), *I diritti fondamentali dopo la Carta di Nizza. Il costituzionalismo dei diritti* (Giuffrè, Milano, 2001), VII-X.

Ferrari, Giuseppe Franco, "I diritti tra costituzionalismi statali e discipline transnazionali", in Giuseppe Franco Ferrari (cur.), *I diritti fondamentali dopo la Carta di Nizza. Il costituzionalismo dei diritti* (Giuffrè, Milano, 2001), 1-121.

Ferretto, Chiara, "Le nuove Costituzioni balcaniche: paradigma individualistico o paradigma sociale?", in www.federalismi.it (2009).

Grad, Franc, "Influenza del sistema elettorale sulla forma di governo (il caso della Slovenia)", in Sergio Bartole, Pietro Grilli di Cortona (cur.), *Transizione e consolidamento democratico nell'Europa Centro-Orientale. Élités, istituzioni e partiti* (Giappichelli, Torino, 1998), 181-190.

Hösch, Edgar, *Storia dei paesi balcanici* (Einaudi, Torino, 2005).

Hösch, Edgar, *Storia dei Balcani* (il Mulino, Bologna, 2006).

Huntington, Samuel Phillips, *Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale* (Garzanti, Milano, 2004).

Kelemen, Katalin, "Comparazione giuridica ed Europa dell'Est", *6 Riv. dir. civ.* 2010, 861-876.

Kelsen, Hans, *Der Staat als Integration. Eine prinzipielle Auseinandersetzung* (Springer Verlag, Wien, 1930).

Lhotta, Roland (Hrsg.), *Die Integration des modernen Staates. Zur Aktualität der Integrationslehre von Rudolf Smend* (Nomos, Baden-Baden, 2005).

Lombardi, Giorgio, *Premesse al corso di diritto pubblico comparato. Problemi di metodo* (Giuffrè, Milano, 1986).

Markesinis, Basel, *Il metodo della comparazione* (Giuffrè, Milano, 2004).

Marko, Joseph e Kregar, Josip, "Il sistema politico croato", in Sergio Bartole, Pietro Grilli di Cortona (cur.), *Transizione e consolidamento democratico nell'Europa Centro-Orientale. Élités, istituzioni e partiti* (Giappichelli, Torino, 1998), 145-180.

Maziau, Nicolas, "Le Costituzioni internazionalizzate. Aspetti teorici e tentativi di classificazione", in *IV Diritto pubblico comparato ed europeo* 2002, 1397-1420.

Mezzetti, Luca, *Teoria e prassi delle transizioni costituzionali e del consolidamento democratico* (CEDAM, Padova, 2003).

Montalbetti, Dario, "L'organizzazione costituzionale della Jugoslavia. 1918-1992", in Maurizio Cermel (cur.), *La transizione alla democrazia di Serbia e Montenegro. La Costituzione della Repubblica federale di Jugoslavia. 1992-2002* (Marsilio, Venezia, 2002), 37-76.

Montanari, Laura, "La tutela dei diritti nelle nuove Costituzioni dei Balcani occidentali", in Marina Calamo Specchia, Maddalena Carli, Giampiero Di Plinio, Roberto Toniatti (cur.), *I Balcani occidentali. Le Costituzioni della transizione* (Giappichelli, Torino, 2008), 161-202.

Montanari, Laura, "Il principio di rule of law e la tutela dei diritti nei Balcani occidentali", in Laura Montanari, Roberto Toniatti, Jens Woelk, *Il pluralismo nella transizione costituzionale dei Balcani: diritti e garanzie* (Università degli Studi di Trento, Trento, 2010), 203-234.

- Nikolic, Pavle, *I sistemi costituzionali dei nuovi Stati dell'ex-Jugoslavia* (Giappichelli, Torino, 2002).
- Palermo, Francesco e Woelk, Jens, "L'indipendenza della Magistratura e le sue garanzie negli ordinamenti dei Balcani occidentali", in Marina Calamo Specchia, Maddalena Carli, Giampiero Di Plinio, Roberto Toniatti (cur.), *I Balcani occidentali. Le Costituzioni della transizione* (Giappichelli, Torino, 2008), 203-230.
- Pegoraro, Lucio, "Il sistema delle fonti giuridiche nelle costituzioni dell'Est europeo", in *Quaderni costituzionali* 1995, 111-127.
- Pegoraro, Lucio e Rinella, Angelo, *Diritto pubblico comparato. Profili metodologici* (CEDAM, Padova, 2007).
- Pellicciari, Igor, *Tre Nazioni, una Costituzione. Storia costituzionale del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni (1917-1921)* (Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz), 2004).
- Péritch, Jivoïn, "Principaux traits caractéristiques de la Constitution du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes (Yugoslavie) du 28 Janvier 1921 (Bases politiques de l'Etat des Serbes, Croates et Slovènes avec un appendice sur les droits individuels)", in *Bulletin de la Société de Législation comparée* 1928, 518-539.
- Pirjevec, Jože, *Serbi, croati, sloveni* (il Mulino, Bologna, 1995).
- Pizzorusso, Alessandro, *Sistemi giuridici comparati* (Giuffrè, Milano, 1998).
- Prévelakis, Georges, *I Balcani* (il Mulino, Bologna, 1997).
- Recchia, Giorgio, *Consonanze e dissonanze nel diritto pubblico comparato* (CEDAM, Padova, 2000).
- Reposo, Antonio, "Diritto comparato, diritto comunitario e diritto transnazionale", in Giuseppe Morbidelli, Lucio Pegoraro, Antonio Reposo, Mauro Volpi, *Diritto pubblico comparato* (Giappichelli, Torino, 2012), 17-32.
- Ridola, Paolo, "Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo", in Roberto Nania Paolo Ridola (cur.), *I diritti costituzionali, I* (Giappichelli, Torino, 2006), 3-191.
- Rinella, Angelo, *La forma di governo semi-presidenziale. Profili metodologici e "circolazione" del modello francese in Europa centro-orientale* (Giappichelli, Torino, 1997).
- Rolla, Giancarlo, "I diritti fondamentali nel costituzionalismo contemporaneo: spunti critici", in Giancarlo Rolla (cur.), *Tecniche di garanzia dei diritti fondamentali* (Giappichelli, Torino, 2001), 3-26.
- Ruggeri, Antonio, "Sovranità dello Stato e sovranità sovranazionale, attraverso i diritti umani, e le prospettive di un diritto europeo 'intercostituzionale'", in *Il Diritto Pubblico Comparato ed Europeo* 2001, 544-574.
- Sacco, Rodolfo, *Introduzione al diritto comparato* (UTET, Torino, 1992).
- Scarciglia, Roberto, *Introduzione al diritto pubblico comparato* (il Mulino, Bologna, 2006).
- Scarciglia, Roberto, "Diritto amministrativo nei Balcani e metodologia comparatistica", in Laura Montanari, Roberto Toniatti, Jens Woelk, *Il pluralismo nella transizione costituzionale dei Balcani: diritti e garanzie* (Università degli Studi di Trento, Trento, 2010), 253-276.
- Scarciglia, Roberto (ed.), *Administrative Law in the Balkans* (CEDAM, Padova, 2012).
- Smend, Rudolf, *Verfassung und Verfassungsrecht* (Duncker & Humblot, München, 1928).
- Todorova, Maria, *Imagining the Balkans* (Oxford University Press, New York, 1997).

Toniatti, Roberto, "Le transizioni nei Balcani occidentali e il paradigma costituzionale europeo: il pluralismo delle fonti e delle identità", in Laura Montanari, Roberto Toniatti, Jens Woelk, *Il pluralismo nella transizione costituzionale dei Balcani: diritti e garanzie* (Università degli Studi di Trento, Trento, 2010), 337-407.

Varano, Vincenzo e Barsotti, Vittoria, *La tradizione giuridica occidentale, I* (Giappichelli, Torino, 2006).

Volpi, Mauro, "La classificazione delle forme di Stato", in Giuseppe Morbidelli, Lucio Pegoraro, Antonio Reposo, Mauro Volpi, *Diritto pubblico comparato* (Giappichelli, Torino, 2012), 241-312.

von Bogdandy, Armin (Hrsg.), *Europäisches Verfassungsrecht* (Springer, Berlin-Heidelberg, 2003).

Woelk, Jens, *La transizione costituzionale della Bosnia ed Erzegovina. Dall'ordinamento imposto allo Stato multinazionale sostenibile?* (CEDAM, Padova, 2008).

Žolger, Ivan, "Die Verfassung Jugoslawiens", in *XI Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart* 1922, 182-200.

Zweigert, Konrad und Kötz, Hein, *Einführung in die Rechtsvergleichung* (J.C.B. Mohr-Paul Siebeck, Tübingen 1996).

For a full list of papers published in the EDAP series:

www.eurac.edu/edap.